

*Lawt è lieta di offrirVi, nell'ambito del progetto di collaborazione con Federalberghi VCO - finalizzato ad offrire ai propri associati nuovi servizi di consulenza fiscale tematici - un tema di approfondimento periodico **Scelto Per Voi**.*

Nell'intenzione di venire incontro alle Vostre esigenze Vi proponiamo periodicamente temi di attualità fiscale che abbiamo riscontrato essere di elevata utilità per una efficace e corretta gestione economico patrimoniale della Vostra attività e delle esigenze delle persone che si riuniscono attorno ad essa.

Siamo a disposizione per approfondire gli argomenti presentati, e per soddisfare eventuali diverse Vostre esigenze, presso la sede di Verbania di Federalberghi.

Potrete inoltrare Vostre richieste inerenti a problematiche che ritenete utili, o quesiti che riguardano la Vostra attività, al n. 0323/40.33.00 - 40.74.67 o via mail a segreteria@lawt.it e per conoscenza a direzione@federhotels.it

Uso del contante: limitazioni e deroghe

- ✓ Limitazioni all'uso del contante
- ✓ Soggetti esclusi dalle limitazioni per i pagamenti in contanti
- ✓ Incassi dagli stranieri: aspetti procedurali e gestione della fase transitoria
- ✓ Facsimile "autocertificazione" (cittadinanza/residenza stranieri)

Limitazione all'uso del contante

Con la Manovra Monti del 6 dicembre scorso, è stata abbassata la soglia limite sui pagamenti in contanti: pagamenti pari o superiori a mille euro non possono più essere effettuati con tale modalità di pagamento.

Si tratta dell'ultimo cambiamento del limite all'uso del contante, variato più volte nel corso degli anni e pari a:

€ 12.500 fino al 29 aprile 2008

€ 5.000 dal 30 aprile 2008 fino al 24 giugno 2008

€ 12.500 dal 25 giugno 2008 fino al 30 maggio 2010

€ 5.000 dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2010

€ 2.500 dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011

€ 1.000 dal 6 dicembre 2011

Quindi, più precisamente, a seguito delle recenti novità (D.L. n.201 del 6 dicembre 2011) **è stato vietato il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, di importo pari o superiore a € 1.000.**

L'operazione può avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA, ovvero utilizzando sistemi di pagamento tracciabili (assegni, carte di credito, bonifici, ecc.).

Invero, il trasferimento è comunque vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla predetta soglia che appaiano artificiosamente frazionati. In relazione a quest'ultimo aspetto è opportuno ricordare come il decreto antiriciclaggio definisce l'operazione frazionata come un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Sono invece sempre ammessi prelievi e versamenti presso intermediari di qualsiasi importo. Si deve solo tener conto che per importi pari o superiori a €15.000 gli intermediari valuteranno l'invio della segnalazione di operazione sospetta qualora ricorrano profili di rischio riciclaggio.

Inoltre, **non possono più esistere libretti di deposito bancari o postali al portatore aventi saldo pari o superiore ad €1.000.** Nel caso in cui il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore sia superiore ad €1.000, i libretti devono risultare estinti entro il 31 marzo 2012 ovvero il saldo deve essere ridotto entro tale data sotto la soglia citata.

Sembra, peraltro, possibile ovviare a tali adempimenti tramite la trasformazione dei libretti in questione in nominativi.

Soggetti esclusi dalle limitazioni per i pagamenti in contanti

L'art. 3, comma 1 del DL n. 16/2012, per agevolare l'attività delle imprese italiane che operano nel settore del commercio al minuto o attività assimilate (albergatori compresi) e delle agenzie di viaggio e turismo, ha introdotto una **deroga al limite all'uso del contante in virtù della quale i turisti stranieri (extra-UE) possono effettuare acquisti anche per importi pari o superiori a 1.000 euro.**

La deroga citata è però applicabile solo in presenza di precise condizioni.

In primo luogo, con il Dl. 16/2012 è stato stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all'uso del contante, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto o attività assimilate e agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri persone fisiche, che non abbiano cittadinanza italiana, né quella di uno dei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e che risiedano al di fuori del territorio dello Stato.

Incassi dagli stranieri: aspetti procedurali e gestione della fase transitoria

Gli stranieri, come sopra identificati, possono quindi effettuare pagamenti per importi pari o superiori a 1.000 euro ad ulteriore condizione che esibiscono un passaporto valido.

I commercianti al minuto, gli albergatori, le agenzie di viaggio e turismo devono quindi fotocopiare il passaporto del cliente e depositare i contanti così incassati entro il primo giorno feriale successivo all'operazione sul proprio conto corrente consegnando alla banca anche il passaporto fotocopiato e copia del documento fiscale emesso (fattura, ricevuta o scontrino).

Inoltre dovrà essere sottoscritta da parte dell'acquirente apposita autocertificazione (vedasi facsimile riportato di seguito) con la quale si attesta che non si possiede la cittadinanza italiana, né quella di uno dei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e che si ha residenza al di fuori del territorio dello Stato.

Inoltre, l'art. 3, comma 2 del DL citato stabilisce che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina di deroga inviino apposita comunicazione **preventiva** (per via telematica) all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti con il recente provvedimento emanato.

FASE TRANSITORIA: il Provvedimento attuativo precisa, da un lato, che il modello appena citato deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare le operazioni individuate e, dall'altro, che, con riferimento alle operazioni effettuate dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto) al 10 aprile 2012, per le quali si è fruito o si intende fruire delle disposizioni di deroga al divieto di trasferimento del denaro contante, il modello deve essere presentato entro il 10 aprile 2012. Nel predetto periodo transitorio, poi, se la prima operazione è antecedente alla comunicazione, in quest'ultima deve essere indicata, in luogo della data di sottoscrizione, la data di effettuazione dell'operazione.

Si segnala, infine, che le istruzioni al modello di comunicazione, diversamente da quanto emergerebbe dalla lettera della norma (che sembra riferirsi al solo “documento” di identità di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del DL 16/2012), precisano che occorre consegnare all’intermediario oltre al contante ed alla fotocopia della fattura (o ricevuta o scontrino fiscale) emessa, anche la fotocopia sia del passaporto che dell’autocertificazione.

“Autocertificazione” (residenza/cittadinanza stranieri)

Di seguito si riporta un facsimile di autocertificazione:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a a il.....
residente a consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo) e di essere residente al di fuori del territorio dello Stato italiano. In particolare dichiara:

- cittadinanza: _____

- stato di residenza: _____

Il dichiarante

.....

La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del titolare (venditore di beni/prestatore di servizi), unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (passaporto).

Verbania, 1 aprile 2012

Siamo a disposizione per eventuali approfondimenti in merito all'argomento presentato, e per soddisfare ogni Vostro quesito nei seguenti orari c/o la sede di Federalberghi VCO : Martedì – Venerdì : dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Al fine di rendere più efficace il servizio offerto è opportuno richiedere appuntamento al numero di telefono : 0323/40.33.00 – 40.74.67 o via mail : segreteria@lawt.it e per conoscenza a direzione@federhotels.it

I nostri migliori saluti.

Lawt / Federalberghi VCO